



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge n. 13/2023

“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”

**Memoria per l’Audizione di
Confindustria**

Marzo 2023

Premessa e valutazione di sintesi

Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (di seguito anche: DL o decreto) reca una serie di interventi volti a favorire l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché misure per l'attuazione delle politiche di coesione.

Come Confindustria ha già avuto modo di evidenziare, l'attuazione e le eventuali modifiche al PNRR sono temi rilevanti non solo sul versante economico e della crescita del PIL, ma anche nella prospettiva della *governance* economica europea. La corretta implementazione del Piano, infatti, è condizione necessaria per innalzare i tassi di crescita nei prossimi anni e rendere più resiliente l'economia italiana.

Allo stesso tempo, solo dalla diligente attuazione del Piano deriverà, per l'Italia, quella credibilità necessaria, non solo in vista della decisiva partita della riforma del Patto di Stabilità e Crescita, ma anche per ottenere le rimodulazioni del Piano stesso imposte dall'emergenza bellica.

Il Governo ha avviato le interlocuzioni con le istituzioni europee per l'adeguamento del PNRR dopo l'approvazione del RePowerEU. A giudizio di Confindustria, alcune modifiche sono senz'altro necessarie, ma dovranno essere mirate e non minare l'ambizione del Piano, agendo non sulle riforme ma sul versante degli investimenti, soprattutto per tener conto delle problematiche riguardanti la disponibilità e i costi di materie prime, materiali di costruzione e prodotti energetici.

Per il primo semestre 2023 sono previste 27 condizioni, di cui 19 riferite a investimenti e 8 a riforme, al cui raggiungimento è condizionato il pagamento della quarta rata da 16 miliardi di euro. Per il 2023, il Governo ha previsto di spendere quasi 41 miliardi di euro, una cifra considerevole, soprattutto alla luce dei ritardi nella capacità di spesa da parte dello Stato registrati dalla NADEF 2022. Infatti, nel periodo 2020-2021 è stato speso meno di un terzo di quanto previsto inizialmente e nel 2022 si è speso circa la metà di quanto previsto.

In questo scenario, la fattibilità economica e il rispetto delle tempistiche sono le due principali incertezze legate all'implementazione del PNRR, dal lato degli investimenti.

In questa direzione, gli interventi introdotti dal DL n. 13 sono senz'altro degni di nota: *in primis*, la profonda revisione della **governance** collegata all'attuazione del PNRR e le misure volte a **rafforzare la capacità delle amministrazioni** titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, nonché ad **accelerare e snellire le procedure**, specie con riferimento all'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In particolare, con riferimento alla *governance*, il DL - ribaltando la precedente impostazione - rafforza il ruolo di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio, all'interno della quale viene istituita la Struttura di missione, che diventa l'architrave della *governance* del PNRR, punto di contatto per la sua attuazione, nonché dei rapporti con le istituzioni di Bruxelles.

Gli interventi sulla *governance* del Piano sono, in linea di principio, condivisibili, anche perché dovrebbero assicurare maggiore coerenza e fluidità nei processi attuativi. Al contempo, trattandosi di una revisione significativa dei precedenti assetti ed equilibri, sarà fondamentale assicurare una efficiente e tempestiva gestione del conseguente assestamento delle strutture tecniche, anche preservando quei presidi che finora hanno fatto da collante e da garanzia, così da scongiurare il rischio di ritardi o rallentamenti nell'attuazione del Piano nell'anno in cui, peraltro, è atteso l'incremento più significativo della spesa finanziata dal PNRR.

Inoltre, nel nuovo assetto viene soppresso il Tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale, le cui funzioni sono assorbite dalla Cabina di regia. Al riguardo, se da un lato il più alto livello di coinvolgimento potrà garantire un confronto più puntuale e costruttivo con gli attori sociali, dall'altro sarà importante assicurare una loro effettiva partecipazione che, nella nuova impostazione, non è "automatica". Infatti, per l'implementazione del PNRR è essenziale, oltre alla determinazione delle forze politiche, un reale e forte ingaggio di quelle sociali.

Apprezzabili le misure volte a potenziare la **capacità amministrativa**, storico elemento di debolezza del nostro Paese e che ha rappresentato, fin dall'inizio, una delle principali sfide legate al PNRR.

Tra gli altri capitoli di intervento, importanti e in linea generale condivisibili quelli in tema di:

- **giustizia**, con riguardo al nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, con disposizioni volte a rafforzarne l'attrattività e a introdurre un regime temporaneo di semplificazione dell'accesso;
- **energia e ambiente**, con condivisibili interventi volti ad accelerare lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile, semplificare i procedimenti autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili, rivedere il regime transitorio per l'individuazione delle aree idonee e introdurre una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo per assicurare il rispetto dei cronoprogrammi del PNRR;
- **semplificazione amministrativa**, con modifiche alla procedura di **VIA** che, in linea con le richieste di Confindustria, rimuovono adempimenti che appesantiscono gli oneri a carico del proponente, nonché in materia di **infrastrutture digitali**, che recepiscono le proposte degli operatori del settore e che Confindustria ha sostenuto;
- **ricerca**, con misure dirette a rafforzare le competenze e le partnership pubblico-privato;
- **politiche di coesione**, per migliorarne la programmazione, il coordinamento e la valutazione, nell'ottica di favorirne l'integrazione con il PNRR. Da valutare con attenzione la soppressione dell'Agenzia della Coesione, che potrebbe determinare una fase di incertezza amministrativa, nella delicata contingenza della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020.

Di seguito, con l'auspicio di offrire utili elementi al dibattito parlamentare, l'approfondimento delle principali misure del DL.

Governance del PNRR

Il DL, come anticipato, interviene in modo significativo sulla **governance del PNRR**, modificando la precedente impostazione del DL n. 77/2021: l'effetto complessivo è di rafforzare il ruolo e le prerogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, il fulcro della governance viene spostato dal MEF alla Presidenza del Consiglio: la **Struttura di missione PNRR** - istituita dal DL - diventa la vera "architrate" tecnica sul Piano e rappresenterà il punto di contatto nazionale per la sua attuazione, nonché per la verifica dell'andamento dell'attuazione e della coerenza del Piano stesso rispetto a obiettivi e traguardi concordati con l'UE. Inoltre, gli organismi di governance che il DL n. 77/2021 aveva posto in capo alla Presidenza del Consiglio vengono profondamente rivisti.

Nel dettaglio, il DL istituisce presso la Presidenza del Consiglio e fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione PNRR, cui trasferisce le funzioni della Segreteria tecnica, come

ampliate dallo stesso provvedimento. L'organizzazione della Struttura di missione verrà definita con DPCM, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DL.

Nel merito, tra i compiti della Struttura di missione - che, come visto, diviene il punto di contatto con la Commissione UE - si segnalano: il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR (Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR) e la verifica (assieme all'Ispettorato, su cui v. infra) della coerenza dell'attuazione rispetto agli obiettivi programmati, con conseguente previsione di misure correttive.

Si prevede poi la soppressione del **Tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale** e lo spostamento delle sue funzioni presso la Cabina di Regia. Infatti, si stabilisce che alle sedute dalla Cabina parteciperanno, tra gli altri, anche i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con DPCM, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (fino al DPCM parteciperanno gli enti e le organizzazioni che oggi siedono al Tavolo). L'intervento si presta a una valutazione in controtelaio: se, da un lato, lo spostamento delle funzioni del Tavolo alla Cabina innalza il livello di coinvolgimento, dall'altro, stando alla formulazione delle norme esaminate, la partecipazione degli attori sociali alle riunioni della Cabina non sembra essere automatica. Occorrerà dunque verificare l'attuazione del nuovo assetto per far sì che, nei fatti, garantisca un effettivo coinvolgimento.

Rimane confermata l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, anch'essa istituita dal DL 77 presso la Presidenza del Consiglio, cui viene sottratta una delle sue funzioni, trasferita alla Struttura di missione: individuare, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative, proponendo i conseguenti rimedi.

Quanto al ruolo del MEF che, come accennato, appare ridimensionato. Il provvedimento, infatti, sostituisce il Servizio centrale per il PNRR, istituito dal DL 77, con un ufficio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato denominato **Ispettorato Generale per il PNRR**. I compiti dell'Ispettorato vanno dal coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, al controllo e rendicontazione all'Unione europea, alla gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del Piano.

Con una scelta senz'altro condivisibile, il provvedimento interviene poi sulla disciplina dei **poteri sostitutivi** e di superamento del dissenso, riducendo della metà (da 30 a 15 giorni) i termini dell'intimazione ad adempiere per il soggetto attuatore, dopo la quale, su proposta del Presidente del Consiglio o dei Ministri competenti, i poteri sostitutivi possono essere esercitati. Inoltre, si prevede la possibilità che sia lo stesso Consiglio dei Ministri - con la delibera finalizzata a individuare il soggetto deputato ad adottare gli atti o provvedimenti necessari a garantire il rispetto del cronoprogramma e a fronte di perdurante ritardo o inerzia - ad autorizzare tale soggetto a derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Nell'ottica di un migliore coordinamento nella **gestione dei fondi PNRR, di quelli strutturali europei e nazionali**, il DL introduce poi disposizioni utili ad assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalle normative di settore. Si semplifica anche il procedimento di erogazione delle risorse, da versare a titolo di anticipazione, destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, compresi gli enti territoriali.

Semplificazioni amministrative

Il DL reca una serie di misure in materia di **rafforzamento della capacità amministrativa** che riguardano, tra l'altro:

- le amministrazioni titolari delle misure PNRR e i soggetti attuatori, per i quali si prevede, tra l'altro l'innalzamento al 50% della percentuale di incarichi dirigenziali a contratto fino al 31 dicembre 2026;
- l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno o da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, nonché i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico (art. 9);
- l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione complessiva di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (art. 11).

Il DL reca poi misure per **accelerare e snellire le procedure amministrative**.

In particolare, prescrive (art. 14) misure di semplificazione in tema di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, che modificano le corrispondenti del DL n. 77/2021, stabilendo che:

- gli atti normativi o i provvedimenti attuativi del PNRR e dei cicli di programmazione nazionale e Ue 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni (esclusi quelli già iscritti all'ordine del giorno), possano essere adottati qualora il parere non sia reso entro 20 giorni;
- nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell'opera possa proporre al Ministro dell'ambiente di disporre l'esenzione dalle disposizioni in tema di VIA, secondo la procedura di cui all'art. 6 del Codice dell'ambiente;
- la progettazione e l'esecuzione dei lavori di tipo infrastrutturale o edilizio possano essere affidate sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici. In tal caso, la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva, oltre ad approvare il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, comprende il provvedimento di VIA e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera stessa, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ai fini urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;

- siano prorogate al 31 dicembre 2023 le misure (derogatorie al Codice degli appalti) del DL n. 77 in tema di affidamenti sopra e sotto soglia, nonché alcune misure contenute nel DL n. 32/2019, c.d. Decreto Sblocca cantieri. Con specifico riferimento ai contratti pubblici di servizi e forniture, si rileva che la previsione di due sole modalità di affidamento sotto soglia - l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando - seppur in riferimento agli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC, può determinare, di fatto, possibili ricadute in tema di trasparenza, per effetto dell'uso esclusivo di queste due forme di affidamento. Inoltre, la previsione del ricorso alternativo, in caso di procedura negoziata senza bando, ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo può, potenzialmente, andare a detrimento della qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso, in quanto le stazioni appaltanti si ritroveranno, nei fatti, a preferire l'uso del criterio del minor prezzo a danno dell'OEPV;

Si prevedono poi misure in tema di **infrastrutture digitali**, stabilendo, tra l'altro (art. 18):

- per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga, la proroga di 24 mesi dei termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del DL n. 77/2021 (1° giugno 2021). Tale proroga si applica anche alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche, alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogate. Al riguardo, per consentire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale e non vanificare la portata della norma, si evidenzia la necessità di prevedere l'applicazione della proroga a tutti i titoli rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del Decreto in esame e non del DL n. 77/2021;
- per gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga effettuati con la metodologia della micro trincea o con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini trincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture, l'esonero oltre che dalla richiesta di autorizzazioni archeologiche e paesaggistiche, dalla trasmissione della documentazione cartografica dei tracciati e fotografica della pavimentazione e dalle indagini con la soprintendenza, ma anche dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si tratta di misure positive, che recepiscono le proposte degli operatori del settore delle telecomunicazioni e che Confindustria ha sostenuto. Al riguardo, si segnala l'esigenza di garantire un'implementazione omogenea delle norme su tutto il territorio nazionale, presupposto fondamentale per evitare incertezze applicative e attrarre investimenti.

Ancora, il DL contiene misure sul funzionamento della **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS** e della **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** (art. 19).

In particolare, la norma prevede che i procedimenti di VIA e AIA siano, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da 4 componenti della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e da 4 componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC. Inoltre, la norma prevede che l'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento.

La norma, poi, dispone alcune modifiche alla **procedura di VIA**, prevedendo, in particolare: *i)* l'eliminazione dalla documentazione da allegare all'istanza di VIA dell'atto relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico; *ii)* che l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva

dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi. Entrambe le modifiche sono positive e in linea con le istanze di Confindustria, in quanto rimuovono adempimenti che appesantivano gli oneri a carico del proponente.

Infine, il decreto contiene misure sul funzionamento della **Soprintendenza speciale per i PNRR** (art. 20). In particolare, estende le competenze della Soprintendenza speciale, prevedendo che essa operi - in sostituzione delle Soprintendenze ordinarie - per tutti gli interventi previsti dal PNRR e non solo per quelli sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno 2 Soprintendenze, ovvero in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR. L'auspicio è che questo intervento, ispirato a una condivisibile *ratio* di concentrazione e coordinamento delle valutazioni paesaggistiche, possa contribuire a risolvere quello che appare essere uno dei principali "colli di bottiglia" nei procedimenti riguardanti le opere PNRR (e non solo).

Ricerca

Il DL prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal PNRR, sia riconosciuto alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua (art. 26). L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e nel rispetto della disciplina sugli aiuti "*de minimis*". Si tratta di una misura che si inserisce nel quadro più ampio di azioni del PNRR dirette a rafforzare le competenze e la partnership pubblico-privato; potrà, quindi, essere utilmente integrata e potenziata con ulteriori interventi diretti a sviluppare tale collaborazione tra ricercatori e imprese.

Infrastrutture e trasporti

Il DL interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del DL Sbocca Cantieri, prevedendo che, per tali opere, i Commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 32).

Inoltre, il provvedimento introduce una serie di semplificazioni procedurali degli interventi di competenza del MIT, tra cui si segnala quella che consente l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 44 del DL n. 77/2021 a tutti gli interventi di competenza del MIT stesso, ove finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (art. 33).

Giustizia

Il DL interviene anche in materia di giustizia con misure volte a velocizzare il processo di digitalizzazione del processo (artt. 35 e 36). In particolare, tali misure riguardano il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, al fine di estendere gradualmente la facoltà di deposito digitale di atti processuali e definire il processo attraverso cui si possono generare copie idonee a sostituire, ai fini della conservazione, gli originali analogici di atti o

documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili, che conseguentemente possono essere distrutti.

Inoltre, in tema di crisi d'impresa, il DL interviene sulla composizione negoziata, di cui al **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (art. 38).

In primo luogo, il provvedimento interviene sulla misura premiale del piano di rateazione dei debiti tributari che l'Agenzia delle Entrate (AdE) può concedere, fino a un massimo di 72 rate mensili, quando lo richieda il debitore con istanza sottoscritta anche dall'esperto che lo assiste nella composizione negoziata, dopo la conclusione con i creditori di: i) un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni; o ii) un accordo che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento. In particolare, l'intervento normativo introduce una nuova ipotesi di piano fino a 120 rate mensili, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa indicata nell'istanza del debitore.

In secondo luogo, il provvedimento dispone che, a seguito delle trattative, i creditori che raggiungono con il debitore un accordo sulla riduzione dei propri crediti, possano emettere la nota di variazione in diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto, come già previsto per le procedure concorsuali e il piano attestato di risanamento.

Si tratta di misure volte a rendere più attrattivo il nuovo istituto che, stando ai dati diffusi, non ha avuto un esordio brillante.

In quest'ottica, il decreto introduce anche un regime temporaneo di semplificazione delle istanze di accesso alla composizione negoziata, presentate alla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2023, per cui, in luogo di una parte della documentazione necessaria (i.e. il certificato unico dei debiti tributari; la situazione debitoria complessiva; il certificato dei debiti contributivi), il debitore possa presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta richiesta delle certificazioni almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Si tratta di una semplificazione che punta a sbloccare le istanze pendenti, date anche le difficoltà manifestate dagli enti certificatori a produrre la documentazione richiesta in tempi brevi.

Ambiente ed energia

Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, il DL conferisce all'Agenzia del demanio (sentito il MEF) di individuare i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 16).

Il DL, per accelerare il processo di sviluppo del **settore dell'idrogeno verde e rinnovabile**, prevede poi che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del PNIEC cui deve essere data precedenza, abbiano priorità, in ogni caso, anche quelli relativi a impianti integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile (art. 41).

Inoltre, in attuazione del PNRR, si introducono disposizioni per la **semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale** nell'ottica della promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile. In particolare, si prevede che i progetti relativi a impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile siano soggetti esclusivamente alla

VIA di competenza statale, fermo restando il requisito della loro “integrazione” e cioè che si tratti di impianti riferiti a una produzione su scala industriale e dotati di varie unità produttive funzionalmente connesse. Sul punto si segnala la mancanza di soglie dimensionali per l'applicazione della VIA statale, che potrebbe appesantire il carico burocratico per la realizzazione degli impianti di produzione di idrogeno. Appare, pertanto, necessario circoscrivere meglio la disposizione, per semplificare i regimi amministrativi applicabili in materia e dare certezza agli operatori.

Inoltre, il DL interviene in tema di **quote di emissione dei gas a effetto serra**, al fine di destinare una parte delle risorse dei proventi delle aste di CO2 e di competenza del MASE alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal PNRR, entro il limite massimo annuale di 3 milioni di euro (art. 45).

Il provvedimento interviene poi positivamente in materia di **impianti da fonti rinnovabili** (art. 47).

In particolare, modificando l'attuale disciplina di cui all'art. 20 del D.lgs n. 199/2021 (c.d. FER 1) - che detta il **regime transitorio applicabile in tema di “aree idonee”** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili applicabile in attesa dei criteri per la loro definitiva individuazione - prevede che: i) sono considerate aree idonee i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori; ii) sia ridotta la fascia di rispetto in relazione alle aree sottoposte a tutela protezione con riferimento sia agli impianti eolici (da 7 a 3 km) che fotovoltaici (da 1 km a 500 m). Al riguardo, inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi solo in relazione ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela (e non più, quindi, anche sulle cd. aree contermini).

Inoltre, il DL introduce condivisibili procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici, stabilendo che siano liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Qualora tali interventi ricadano in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'installazione deve essere preceduta da apposita segnalazione alla Soprintendenza competente. Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nei 30 giorni successivi adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Con un'altra misura si prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura non si esprimerà più nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.

Il decreto poi apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative per l'installazione di tali impianti, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Tra le varie modifiche, in linea generale condivisibili, si prevede che: *i)* il Ministero della cultura non partecipi più al procedimento unico in relazione ai progetti aventi a oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela, ma solo qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale; *ii)* l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il termine

massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA.

Inoltre, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

Infine, si dispone che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, il MASE adotti un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo (art. 48). Il decreto, tra gli altri, disciplinerà la gestione delle **terre e rocce da scavo** qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni (sia quelli assoggettati a VIA o AIA, sia quelli non assoggettati a tale permitting), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Ciò consentirà anche di abbattere i costi di gestione di questi materiali strategici, ossia le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, con impatti in positivo per la realizzazione delle opere PNRR.

Coesione

Il DL introduce disposizioni volte a migliorare la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle **politiche di coesione** e di favorirne l'integrazione con il PNRR (art. 50).

A tal fine, **sopprime l'Agazia per la coesione territoriale** e ne trasferisce le funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, per uniformare le funzioni di Dipartimento e Agenzia, il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) viene rinominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC), le cui modalità organizzative e di funzionamento saranno stabilite con DPCM, da emanare entro 90 giorni. La soppressione dell'Agazia e il conseguente riassetto del Dipartimento per le Politiche di Coesione rappresentano un elemento molto critico, perché rischiano di avviare un periodo di grande incertezza amministrativa, peraltro in una fase delicata come quella della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020.

Ulteriore previsione d'interesse attiene all'accordo di collaborazione che il Dipartimento per le politiche di coesione dovrà stipulare, entro novanta giorni, con la Ragioneria Generale dello Stato per definire le modalità di utilizzazione del sistema informatico "ReGiS" (il sistema attraverso cui Amministrazioni centrali e territoriali adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR).

Infine, il DL introduce alcune positive misure di semplificazione in tema di **interventi infrastrutturali** che, nonostante siano stati defianziati in applicazione del comma 7-*quater* dell'art. 44 del DL Crescita (DL 34/2019), presentano un elevato livello di avanzamento. Nello specifico, il Dipartimento per le politiche di coesione deve individuare (entro 60 giorni dalla pubblicazione del DL) interventi per cui, al 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara oppure inviate le lettere di invito per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Con successiva delibera del CIPESS verranno assegnate a questi interventi le risorse necessarie al loro completamento, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 (art. 53).